

**ATER FONDAZIONE
CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE**

STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita, con durata illimitata, la fondazione munita di personalità giuridica di diritto privato, con finalità pubbliche, denominata “ATER FONDAZIONE”.

Essa deriva dalla trasformazione della associazione “A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna” e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

Art. 2

Sede

La sede istituzionale e amministrativa della Fondazione è in Modena. La Fondazione potrà costituire altre sedi secondarie nella regione

Art. 3

Finalità, scopi e attività

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, ispirando la propria attività ai criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione anche di derivazione europea.

La Fondazione, in particolare,

- a. promuove la diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme – intendendosi con questa definizione: teatro, musica, danza, circo, cinema e audiovisivi e attività interdisciplinari - a livello regionale, nazionale e internazionale;
- b. svolge la funzione di circuito regionale multidisciplinare di distribuzione dello spettacolo da effettuarsi in sale teatrali e in altri spazi e strutture idonee e cura la promozione di iniziative culturali attinenti, senza partecipare direttamente, né indirettamente, alla produzione, in coerenza con le normative nazionali e regionali;
- c. presta attività di supporto, assistenza e servizi volti a sostenere le attività dei soci e, in generale, le iniziative nell'ambito dello spettacolo;
- d. cura la diffusione della cultura teatrale, l'informazione, la promozione e l'immagine del sistema teatrale regionale sia attraverso le opportune politiche pubblicitarie, editoriali e promozionali sia attraverso iniziative culturali, di comunicazione, informazione, anche in collaborazione con altri soggetti;

- e. promuove e favorisce la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito dello spettacolo, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo a livello nazionale e internazionale;
- f. organizza, anche in collaborazione con altri soggetti, attività di formazione e di aggiornamento professionale nell'ambito delle attività dello spettacolo anche in collaborazione con enti di formazione accreditati, università, enti di ricerca e formazione superiore;
- g. sviluppa servizi a supporto di operatori culturali interessati all'accesso a contributi pubblici nonché a progetti e/o a iniziative di partenariato nel settore delle attività culturali con particolare riferimento allo spettacolo;
- h. promuove lo spettacolo e la formazione dello spettatore al fine del consolidamento e della crescita del pubblico con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, ciò anche attraverso adeguati progetti di comunicazione ed informazioni, attività editoriali, progetti rivolti al mondo delle scuole e delle università;
- i. assume altre iniziative, ad esempio sul piano educativo, formativo e della ricerca, utili al perseguimento degli scopi sociali e conformi agli obiettivi della Fondazione;
- j. assume tutte le iniziative utili al conseguimento dei propri fini, quali l'adesione ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di rappresentanza e di categoria e la partecipazione ad associazioni ed enti senza fini di lucro che operano nel campo dello spettacolo e della cultura;
- k. cura la raccolta e conservazione dei documenti cartacei, fotografici e audiovisivi attinenti lo spettacolo, anche attraverso lo sviluppo di strumenti tecnologici di archiviazione;
- l. svolge attività di osservatorio in coerenza con la normativa nazionale e regionale sullo spettacolo, anche promuovendo, realizzando e/o partecipando ad attività di studio e di raccolta ed elaborazione dei dati;
- m. promuove, realizza e partecipa a studi, pubblicazioni, iniziative e ricerche, nell'ambito dello spettacolo e del settore culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tese ad approfondire e divulgare temi inerenti agli scopi istituzionali e, in particolare, sul settore dello spettacolo, sul pubblico, sul mercato regionale e nazionale dello spettacolo e della cultura, anche ai fini di conoscenza e orientamento della propria programmazione;
- n. cura altri compiti ed iniziative non qui contemplati ma che altrimenti attengono al mondo dello spettacolo ed al suo futuro sviluppo artistico, professionale e tecnologico;
- o. promuove e sostiene, quei progetti presentati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, che siano in linea con gli scopi e coerenti con le attività della Fondazione, sulla base del principio più generali della sussidiarietà;

- p. partecipa, anche attraverso idonee forme di partenariato, a progetti finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni nel settore delle attività culturali con particolare riferimento allo spettacolo;
- q. supporta la promozione anche internazionale delle produzioni di spettacolo della regione, anche in partnership con altri soggetti nazionali o internazionali;
- r. svolge attività di programmazione di spettacolo, anche in partnership con altri soggetti nazionali o internazionali, in spazi della regione a ciò destinati, anche assumendone la gestione, sulla base di convenzioni con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi statutari, nei limiti stabiliti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

La Fondazione può, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, della proprietà, anche tramite locazione finanziaria o del diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio;
- c. instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;
- d. stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati sia inerenti la circuitazione degli spettacoli che di sponsorizzazione;
- e. svolgere, nei limiti delle norme vigenti, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con riferimento al settore dello spettacolo;
- f. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque titolo;
- g. promuovere e organizzare convegni, manifestazioni e tutte le iniziative idonee a favorire il perseguimento delle proprie attività istituzionali;

- h. promuovere in via accessorie e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, l'edizione, la diffusione e la commercializzazione di ricerche, studi, materiali didattici, atti di convegni e di qualsiasi altra opera attinente alle finalità della fondazione utilizzando i mezzi ed i supporti più opportuni;
- i. istituire premi e borse di studio, tra le quali assegni di ricerca e borse di dottorato;
- j. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle attività istituzionali tra le quali, a mero titolo di esempio, la costituzione o partecipazione a enti senza fini di lucro che abbiano finalità di supporto alla attività istituzionale della Fondazione.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal Fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, dai beni materiali e dai servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci Fondatori ed eventualmente, dai soci Ordinari, dai soggetti Partecipanti e da altri soggetti terzi.

In particolare, compongono il Fondo di dotazione:

- a. la dotazione patrimoniale dell'Associazione Teatrale Emilia Romagna ATER così come definita, al tempo della trasformazione, dalla perizia di stima;
 - b. le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
 - c. le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - d. gli eventuali contributi provenienti dallo Stato, da Enti pubblici o privati espressamente destinati al patrimonio o fondo di dotazione;
2. dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

La consistenza del Fondo di Dotazione verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dal Consiglio Generale.

Art. 6

Fondo di Gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione degli edifici di proprietà o di cui la Fondazione abbia la disponibilità, riguardano la programmazione di spettacolo,

le attività di ricerca e culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme alle finalità e agli scopi della Fondazione.

La Fondazione vi fa fronte con:

- a. i redditi patrimoniali;
- b. i proventi derivanti dall'attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- c. i contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- d. i contributi annuali dei Soci;
- e. i contributi annuali dei soggetti partecipanti;
- f. erogazioni liberali e contributi di terzi che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

Art. 7

Soci della Fondazione

Sono soci della Fondazione i soggetti sia pubblici che privati che condividano i fini della Fondazione.

In particolare i soci si dividono in:

- i. Soci Fondatori
- ii. Soci Ordinari

Non possono divenire soci i soggetti che per finalità statutaria producono spettacoli.

Articolo 8

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di_____ . Possono acquisire la qualifica di Socio Fondatore altri soggetti pubblici che condividano i fini della Fondazione e intendano sostenere in maniera congrua sia il Fondo di Dotazione che le spese annuali di esercizio (Fondo di Gestione).

Eventuali modifiche nella denominazione dei soci non comporteranno la necessità di modificare il presente statuto.

Articolo 9

Soci Ordinari

Sono soci ordinari quelli che hanno versato la quota al fondo di gestione.

I Soci ordinari sono tenuti a erogare un contributo annuale al Fondo di Gestione di cui al precedente art. 6, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Generale.

La qualifica di Socio Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo alla Fondazione è stato regolarmente versato. La mancata contribuzione comporta unicamente la sospensione

dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di ordinario, previsti dal presente statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata contribuzione persista, ferma restando la disciplina prevista al successivo art. 12.

Articolo 10

Soggetti Partecipanti

Sono Soggetti Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi anche annuali in denaro, beni o servizi.

I Soggetti partecipanti non assumono la qualità di Socio.

Essi sono iscritti nell'Albo speciale della Fondazione previa insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione che ne delibera l'ammissione anche sulla base degli apporti economici e di collaborazione offerti. I Soggetti partecipanti sono convocati, senza diritto di voto, agli incontri del Consiglio Generale della Fondazione.

La qualifica di Soggetto Partecipante si assume a partire dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di ammissione all'Albo Speciale di cui all'art. 11 che segue e permane sino a diverse determinazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Albo Speciale

E' istituito l'Albo Speciale della Fondazione nel quale sono iscritti i Soggetti Partecipanti ovvero i soggetti sia persone fisiche che giuridiche i quali abbiano contribuito economicamente o attraverso la propria competenza o attività allo sviluppo degli scopi sociali della Fondazione stessa.

L'iscrizione all'Albo speciale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'Albo Speciale è sottoposto a revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il diritto del Consiglio di effettuare specifiche revisioni al fine di inserire o revocare la qualifica di soggetto partecipante.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio Generale decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l'esclusione dei Soci Ordinari e dei Soggetti Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario agli obblighi non aventi natura patrimoniale derivanti dalla qualità di socio o soggetto partecipante.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Consiglio Generale può deliberare l'esclusione dalla Fondazione e la decadenza dalle cariche ricoperte dei Soci che per 2 (due) anni consecutivi non abbiano versato l'apporto minimo annuale al Fondo di Gestione.

I Soci ed i Soggetti partecipanti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata A.R. o via PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno prenderà efficacia allo scadere dell'anno successivo e pertanto comporta in ogni caso il versamento dell'apporto minimo annuale al Fondo di Gestione per tale anno da parte del Socio recedente.

Art. 13

Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 14

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori e Ordinari, in numero di uno per ciascun socio. I Soggetti partecipanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque Soci, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, il Consiglio Generale nomina fra i membri dei soci fondatori presenti, il Presidente della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento della Fondazione e per la devoluzione del patrimonio, è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Generale. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Il Consiglio Generale è luogo di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. Al Consiglio Generale vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 che precedono.

Il Consiglio Generale formula al Consiglio di Amministrazione, anche di propria iniziativa, pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già individuati ovvero da individuarsi.

Esso delibera a maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

- a. statuto e sue modificazioni;
- b. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 15;
- c. nomina del Presidente della Fondazione tra i Consiglieri di Amministrazione;
- d. nomina del Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal successivo art. 18;
- e. determinazione dell'apporto minimo annuale al Fondo di Gestione;

- f. approvazione del bilancio consuntivo;
- g. esclusione e decadenza dei Soci;
- h. scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Fondazioni nonché secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due dei componenti, in conformità alla disciplina di cui al D.P.R. 251/2012. La sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato avviene nel rispetto della quota di cui sopra. Il Presidente ed un componente del Consiglio di Amministrazione sono nominati, rispettando la parità di genere, su designazione della Regione Emilia-Romagna, i restanti tre membri sono nominati per il numero di due, rispettando la parità di genere, su proposta dei soci fondatori e di uno su proposta dei soci ordinari; qualora non siano presenti soci ordinari anche il quinto componente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato su proposta dei soci fondatori.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità di proposta e conseguente nomina del componente dimissionario e durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto;
- b. individuare ed approvare i programmi di attività anche su proposta del Consiglio Generale;
- c. deliberare i programmi e i progetti annuali e pluriannuali della Fondazione;
- d. deliberare l'organigramma della Fondazione, nonché il programma delle assunzioni ed il regolamento delle loro modalità;
- e. nominare il direttore della Fondazione da scegliere tra persone estranee al Consiglio stesso, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico;
- f. nomina i responsabili degli uffici o dei servizi, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

- g. deliberare i regolamenti di esecuzione dello Statuto nonché i regolamenti di gestione della Fondazione tra i quali quelli organizzativi interni anche disciplinanti le modalità di attribuzione di deleghe;
- h. esercitare il controllo su tutte le attività della Fondazione;
- i. ammettere i Soci Ordinari, a maggioranza del Consiglio di Amministrazione, verificati i presupposti statuari per l'acquisizione della qualifica, nonché il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Consiglio Generale ai sensi del presente statuto;
- j. ammettere i Soggetti Partecipanti, verificati i presupposti statuari per l'acquisizione della qualifica, nonché il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Consiglio Generale ai sensi del presente statuto;
- k. approvare il bilancio preventivo;
- l. predisporre il bilancio consuntivo che il Presidente presenta al Consiglio Generale per la sua approvazione;
- m. approvare gli eventuali aggiornamenti del bilancio di previsione;
- n. proporre al Consiglio Generale eventuali modifiche statuarie;
- o. sottoporre al Consiglio Generale l'attivazione della procedura per la proposta all'Autorità competente in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati ed altri contributi quali donazioni o liberalità.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Per la comunicazione della convocazione, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei che consentano la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. La comunicazione deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 24 ore prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere di amministrazione più anziano. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le funzioni di Consigliere d'Amministrazione sono conferite a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute che verranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale su designazione dalla Regione Emilia-Romagna.

Spetta al Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere anziano, la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale.

Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente in caso di urgenza e motivata necessità può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio appositamente convocato dal Presidente stesso entro 30 giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Il Presidente dura in carica tre esercizi, scade all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinnovato.

Le funzioni del Presidente sono conferite a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute che verranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 17

Il Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è individuato dal Consiglio di Amministrazione su base comparativa, tra persone in possesso di comprovata professionalità nel settore. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa lo stato giuridico, il trattamento economico, la durata dell'incarico ed i suoi eventuali rinnovi. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo.

Il Direttore, in particolare:

- a. vigila sull'andamento economico e finanziario;
- b. cura l'organizzazione generale della Fondazione sia riguardo la gestione dei rapporti interni che esterni;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività della Fondazione nonché le iniziative e le strategie di promozione in ambito nazionale ed internazionale;

- d. predisporre, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il programma annuale delle attività della Fondazione con le indicazioni relative alle attività culturali, di programmazione, promozione e di formazione e ai progetti, ne sovrintende l'attuazione ed è responsabile dei risultati;
- e. propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale in cui sono formulate tutte le previsioni dei ricavi e dei costi attinenti le attività della Fondazione nonché la bozza del bilancio consuntivo annuale;
- f. esercita gli altri poteri conferiti dal Consiglio d'Amministrazione;
- g. partecipa, qualora invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale;
- h. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compresa la stipula dei contratti in attuazione del programma annuale delle attività della Fondazione, salvo i casi in cui, per la loro natura non meramente gestionale, l'esecuzione delle deliberazioni sia riconducibile al Presidente.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi sono nominati dal Consiglio Generale tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Uno di essi è designato dalla Regione Emilia-Romagna ed assume la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, consuntivo e preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione nel quale dovranno essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

Sono comunque valide le riunioni convocate informalmente in cui tutti i membri partecipano e concordano sugli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in apposito "libro verbali" debitamente validato.

I Revisori, inoltre, assistono senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale intervenendo anche per video o audio conferenza.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

Art. 19

L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 20

Scioglimento della Fondazione

In caso di proposta alla competente Autorità per scioglimento della Fondazione ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21

Regolamenti

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, fra cui gli strumenti di controllo della gestione, la Fondazione adotta uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti per l'acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali ispirandosi ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. È facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 22

Incompatibilità e inconfiribilità delle cariche

In materia di incompatibilità e inconfiribilità dei componenti degli organi e dei titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento in quanto applicabile.

Art. 23

Trasparenza

La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

Articolo 24

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione nazionale speciale in materia.

Art. 25

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Soci, tra i Soci ed i Soggetti Partecipanti e tra i Soci e/o i Soggetti Partecipanti e la Fondazione o i suoi organi e in genere tutte le controversie connesse con l'esplicazione delle attività della fondazione, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. Qualora il tentativo di mediazione fallisca, le parti potranno deferire la controversia, senza formalità di rito, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno scelto da ciascuna delle parti, e il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri designati. In mancanza dell'accordo tra i primi due, il terzo verrà designato dal Presidente del Tribunale nel cui distretto ha sede la Fondazione.

Art. 26

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.